

<b>A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni</b>							
<b>Emissioni in atmosfera</b>							
Sezione	Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
		Autorizzato <sup>(1)</sup>	Nazionale <sup>(2)</sup>	Regionale <sup>(4)</sup>	UE	Nazionale	Regionale
Sezioni turbogas	NO <sub>x</sub>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	-	NO <sub>2</sub> : 200 µg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>	-
						NO <sub>2</sub> : 40 µg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	
						NO <sub>x</sub> : 30 µg/m <sup>3</sup> <sup>(7)</sup>	
Sezioni turbogas	CO	50 mg/Nm <sup>3</sup>	-( <sup>3</sup> )	50 mg/Nm <sup>3</sup>	-	10 mg/m <sup>3</sup> <sup>(8)</sup>	-

**Commenti**

**Nota Generale:**

**I limiti alle emissioni sono riferiti a gas secco ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0°C, a 1013 hPa e a una portata dei fumi tal quale pari a 1.900.000 Nm<sup>3</sup>/h per sezione.**

1) I limiti autorizzati sono quelli previsti dal DM. 112/2000 (per ciascun camino);

2) Il Limite fissato dal D. Lgs. 152/06, Allegato II alla Parte V, Parte II Sezione IV è riferito ai nuovi cicli combinati;

3) Il D. Lgs. 152/06 non prevede limiti per il Monossido di Carbonio;

**4) La D.G.R n. VII/6501 del 19/10/01 prevede che per le turbine a gas con Potenza Termica superiore a 300 MWt siano applicabili i limiti previsti dal Decreto Autorizzativo; tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 17989/04 della Regione Lombardia, il limite per gli NO<sub>x</sub> sarà ridotto a 30 mg/Nm<sup>3</sup>;**

5) Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile;

6) Valore limite per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione: anno civile;

7) Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: Anno civile;

8) Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: media massima giornaliera su 8 ore.

<b>A. 7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni</b>
<b>Emissioni idriche</b>
<p><b>Commenti:</b></p> <p>Per gli scarichi industriali valgono i limiti della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06. In particolare, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a valle a monte del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.</p> <p>Per i valori standard di qualità delle acque valgono i parametri normati dalla Parte III del D.Lgs 152/06, Allegato 1, Tabella 1/a, che rappresentano i valori minimi di qualità ambientale per i Corpi Idrici Significativi, così come disciplinati dagli art. 76 e 78 alla Parte III del Decreto e allo stesso Allegato 1.</p>